Rev\_2

**VEDEMECUM PROCEDIMENTO ELETTORALE**

**ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**del 18 DICEMBRE 2021**

 **(in costante aggiornamento)**

La legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” e ss.mm.ii., e le circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 32/2014, e n. 35/2014 disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale.

Considerato che le citate circolari evidenziano l’autonomia con cui le amministrazioni provinciali possono affrontare gli adempimenti connessi al procedimento elettorale per l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale è contenuta nel “*Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Biella*”, consultabile ed acquisibile, unitamente al materiale relativo, direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "*Elezioni provinciali 2021*" in costante aggiornamento.

**ELETTORATO ATTIVO**

Sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Biella, in carica alla data delle elezioni (18 dicembre 2021).

**ELETTORATO PASSIVO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della Provincia:

* le candidature a Presidente della Provincia devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni (18 novembre 2021), quindi **n.128** firme raccolte tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della provincia di Biella;
* il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.

**ELETTORATO PASSIVO – CONSIGLIERI PROVINCIALI**

Sono eleggibili a Consiglieri Provinciali i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica:

* le liste devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, 10 (dieci), e non inferiore alla metà degli stessi, 5 (cinque);
* nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi;
* le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni (18 novembre 2021) quindi **n.43** firme raccolte tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della provincia di Biella;
* l'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista;
* il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.

**PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE**

Le liste devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Biella, ubicato, al primo piano della Sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d’Italia):

* **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 27 novembre 2021** (21° giorno antecedente l’elezione);
* **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2021** (20° giorno antecedente l’elezione).

Non e’ ammessa la presentazione di liste/candidature a mezzo fax o posta elettronica.

**MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE E DELLE LISTE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI**

Sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Biella, alla sezione “Elezioni provinciali 2021” i moduli per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale. I moduli, se composti da più di 1 (una) pagina, andranno stampati fronte /retro (anche in formato A3), ovvero, ove ciò non fosse possibile, andranno collazionati in modo unitario tali da rendere completa e univoca la loro presentazione (in particolare per la presentazione delle liste dei consiglieri è importante che l’atto separato riporti  sempre la lista dei candidati a cui afferiscono le sottoscrizioni di quell'atto separato, come da modello pubblicato).

Le candidature, sia a Presidente che a Consigliere Provinciale, devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura (vd. modulistica sul sito).

**Chi può autenticare le sottoscrizioni:** le sottoscrizioni delle candidature e delle liste, nonché le dichiarazioni di accettazione delle singole candidature dovranno essere autenticate nelle modalità indicate dall’art. 14, comma 1, della Legge n. 53/1990 e ss.mm.ii.:

 *1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.*

I suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, purché all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari (principio di territorialità).

Quindi, ad esempio, i Consiglieri comunali possono autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.

**Come si autenticano le sottoscrizioni:**art. 21, comma 2, DPR 445/2000: *“….omissis…..l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.”*

I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.

**Delegati di lista**. Le dichiarazioni di presentazione di candidature e liste potranno contenere l’individuazione del delegato di lista titolare e supplente (nomina facoltativa che non inficia la completezza della dichiarazione) i quali possono assistere, avvisati dall’Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna candidatura ammessa, ovvero da assegnare a ciascuna lista ammessa, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati.

**CONTRASSEGNO ELETTORALE**

Art. 15 Manuale elettorale – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale 1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale, di forma circolare avente 3 cm di diametro, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Piemonte. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o Provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. 2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione. 3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

**QUANDO SI VOTA**

Dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 18 dicembre 2021

**DOVE SI VOTA**

Nei due seggi come di seguito specificato:

* nel seggio di Biella, istituito presso la sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d’Italia) - Sala del Consiglio - per i Comuni di:

Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia;

* nel seggio di “Valle Mosso”, istituito presso la sede dell’Unione Montana del Biellese Orientale, sita in Valdilana, via G. Mazzini, 3, per i Comuni di:

Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Portula, Pray, Sostegno, Strona, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio.

Biella, 18 novembre 2021